

Legge
sull'assicurazione contro gli infortuni
 (del 16 aprile 1984)

IL GRAN CONSIGLIO
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni del 20 marzo 1981,
 visto il messaggio 28 dicembre 1983 n. 2777 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Scopo

Art. 1 La presente legge stabilisce gli organi cantonali competenti ad applicare la legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), e relative ordinanze.

Cassa cantonale di compensazione AVS

a) Informazioni sull'obbligo assicurativo

(art. 80 LAINF)

Art. 2 La Cassa cantonale di compensazione AVS (Cassa) informa periodicamente ed in modo adeguato i datori di lavoro sull'obbligo di assicurare i loro dipendenti.

b) Sorveglianza dell'adempimento dell'obbligo assicurativo

Art. 3 ¹La Cassa controlla l'adempimento dell'obbligo assicurativo.

²La Cassa annuncia alla Cassa suppletiva, istituita in virtù dell'articolo 72 LAINF, o all'Istituto Nazionale Svizzero di Assicurazione contro gli Infortuni, i datori di lavoro il cui personale non è ancora assicurato.

c) Costi

Art. 4 I costi supplementari della Cassa per l'applicazione della LAINF sono a carico del Cantone.

Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali^[1]

Art. 5 ¹L'organo d'esecuzione della legge sul lavoro applica le prescrizioni sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali previsto al capitolo sesto della LAINF.^[2]

²...^[3]

Rimedi di diritto

a) Autorità di ricorso (art. 105-108 LAINF)

Art. 6 ¹Riservato il diritto di opposizione, contro le decisioni in materia di prestazioni assicurative è dato ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni, o all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

²La procedura avanti il Tribunale cantonale delle assicurazioni è stabilita dalla legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni (sezione del Tribunale di appello) in materia di assicurazioni sociali.

b) Tribunale arbitrale

Art. 7 La composizione e la procedura del Tribunale arbitrale sono stabilite dal Regolamento concernente l'organizzazione e la procedura del Tribunale arbitrale in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni (del 26 luglio 1968), previsto dall'articolo 25 della legge federale sull'assicurazione malattie e dall'articolo 57 LAINF.

Norme penali

Art. 8 ¹Nel caso di delitti previsti dall'articolo 112 LAINF o di contravvenzioni intenzionali, gli atti dell'inchiesta amministrativa sono trasmessi dal Dipartimento alla Procura pubblica competente.

²Le contravvenzioni per negligenza ai sensi dell'articolo 113 LAINF, alla presente legge ed alle sue disposizioni esecutive sono punite con la multa fino a fr. 5000.--. La decisione spetta al dipartimento secondo la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni. ^[4]

3...[5]

Obbligo del segreto (art. 102 LAINF)

Art. 9 Le persone alle quali è affidata l'esecuzione della presente legge sono tenute al segreto d'ufficio sui fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della loro attività.

Autorità competente

Art. 10 Il Consiglio di Stato designa gli organi di esecuzione non espressamente menzionati da questa legge.

Norme abrogative e finali

a) Abrogazioni

Art. 11 Sono abrogati:

- a) la legge che disciplina l'assicurazione e la prevenzione degli infortuni nell'agricoltura del 6 novembre 1956;
- b) gli articoli da 9 a 12 bis della legge cantonale sul lavoro dell'11 novembre 1968.

b) Modificazioni

Art. 12 La legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Sezione del Tribunale di appello) relativi all'applicazione della legge federale AVS, della legge federale AI, della legge federale sugli assegni familiari ai lavoratori agricoli e contadini di montagna, della legge federale sulla indennità ai militari per perdita di guadagno, della legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione e della legge cantonale sugli assegni familiari ai salariati del 6 aprile 1961 è modificata come segue:

Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Sezione del Tribunale di appello) in materia di assicurazioni sociali.

Art. 1 cpv. 1 lett. g) h) i) (nuovo) [6]

Art. 1 cpv. 2 (nuovo) e cpv. 3 [7]

Art. 1 a) (nuovo) [8]

Art. 3 a) (nuovo) [9]

Capitolo II

Procedura probatoria e dibattimentale

Art. 9 cpv. 1 (nuovo) [10]

Art. 10 cpv. 2 (nuovo) [11]

Art. 11

Abrogato.

Art. 11 a) (nuovo) [12]

Art. 11 b) (nuovo) [13]

Art. 11 c) (nuovo) [14]

Art. 12

Abrogato.

Art. 13 [15]

Art. 19 cpv. 2

Abrogato.

Art. 19 a) (nuovo) [16]

Art. 21 cpv. 2

Abrogato.

Art. 22 cpv. 2 (nuovo) [17]

Art. 24 [18]

Art. 25 lett. d) (nuovo) [19]

²La legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910 è così modificata:

Art. 22 lett. C. a) e g) (nuovo) [20]

Art. 65 [21]

³La legge sul lavoro dell'11 novembre 1968 è modificata come segue:

Art. 5 [22]

Art. 7 [23]

⁴La legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954 è modificata come segue:

Art. 41 [24]

⁵La legge della scuola del 29 maggio 1958 è modificata come segue:

Art. 16 [25]

c) Entrata in vigore

Art. 13 ¹Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum il Consiglio di Stato ordina la pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²La presente legge entra in vigore con effetto al 1° gennaio 1984, dopo l'approvazione del Consiglio federale[26] ai sensi dell'articolo 108 cpv. 2 della LAINF.

Pubblicata nel BU **1984**, 227.

[1] Nota marginale modificata dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 533.

[2] Cpv. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 533.

[3] Cpv. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 533.

[4] Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 260; precedente modifica: BU 2004, 388.

[5] Cpv. abrogato dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 367; precedente modifica: BU 2002, 131.

[6] Le modifiche qui apprese sono inserite nella L menzionata.

[7] Le modifiche qui apprese sono inserite nella L menzionata.

[8] Le modifiche qui apprese sono inserite nella L menzionata.

[9] Le modifiche qui apprese sono inserite nella L menzionata.

[10] Le modifiche qui apprese sono inserite nella L menzionata.

[11] Le modifiche qui apprese sono inserite nella L menzionata.

[12] Le modifiche qui apprese sono inserite nella L menzionata.

[13] Le modifiche qui apprese sono inserite nella L menzionata.

[14] Le modifiche qui apprese sono inserite nella L menzionata.

[15] Le modifiche qui apprese sono inserite nella L menzionata.

[16] Le modifiche qui apprese sono inserite nella L menzionata.

[17] Le modifiche qui apprese sono inserite nella L menzionata.

[18] Le modifiche qui apprese sono inserite nella L menzionata.

[19] Le modifiche qui apprese sono inserite nella L menzionata.

[20] Le modifiche qui apprese sono inserite nella L menzionata.

[21] Le modifiche qui apprese sono inserite nella L menzionata.

[22] Le modifiche qui apprese sono inserite nella L menzionata.

[23] Le modifiche qui apprese sono inserite nella L menzionata.

[24] Le modifiche qui apprese sono inserite nella L menzionata.

[25] Le modifiche qui apprese sono inserite nella L menzionata.

[26] Approvazione federale: 6 settembre 1984.